



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

COPIA

DELIBERAZIONE N. 25 DI CONSIGLIO COMUNALE

Estratto dal verbale della seduta del 28/05/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento i consiglieri:

CANOVI ROMANO	Sindaco	Presente
RICCI MAURIZIO	Consigliere	Presente
SOCI MARCO	Consigliere	Presente
LO RUSSO LEO	Consigliere	Presente
BALESTRI CHIARA	Consigliere	Assente
FERRARI GIULIANO	Consigliere	Presente
VIGNUDINI MAURIZIO	Consigliere	Presente
SCARABELLI CLAUDIO	Consigliere	Presente
MANNI PRIMO	Consigliere	Presente
CASOLARI VALTER	Consigliere	Presente
GIANELLI FAUSTO	Consigliere	Presente
BERNARDONI GIOVANNI	Consigliere	Presente
BIOLCHINI LUCIANO	Consigliere	Presente
FRAULINI NINO	Consigliere	Assente
MELCHIORRI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
CINTORI GIAN PAOLO	Consigliere	Presente
VENTURELLI DAVIDE	Consigliere	Presente

Presenti N. 15 Assenti N. 2

Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: CHIODI, MINELLI, ISEPPi E SCARUFFI.

Assume la presidenza il Sig. RICCI MAURIZIO - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

(Come previsto del comma 1[^] dell'art. 89 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale).

Il Presidente, dopo aver letto l'oggetto del punto in trattazione, cede la parola all'Assessore Iseppi per relazionare sullo stesso.

Al termine il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione generale alla quale intervengono i consiglieri Melchiorri e Manni. Replica l'Assessore Iseppi.

A seguire il Presidente dà la parola, per la dichiarazione di voto, ai consiglieri Bernardoni e Biolchini.

Al termine il Presidente, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 15
consiglieri votanti	n. 15
voti favorevoli	n. 10
voti contrari	n. 5 (Biolchini, Bernardoni, Melchiorri, Cintori e Venturelli)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Biolchini, Bernardoni, Melchiorri, Cintori e Venturelli), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la normativa prevede la possibilità per il Comune di riscuotere coattivamente le proprie entrate, di qualsiasi natura, mediante ruolo coattivo, di cui al DPR n. 602 del 1973, o mediante ingiunzione di pagamento, di cui al RD n. 639 del 1910;
- il Comune ha finora utilizzato esclusivamente lo strumento del ruolo;
- il quadro normativo è stato profondamente modificato con la legge di stabilità per il 2015, prevedendo ora una serie di limiti all'attività di controllo comunale sull'operato di Equitalia, oltre al divieto di effettuare qualsiasi voglia verifica su cartella di pagamento di importo inferiore a 300 euro;
- il Comune intende utilizzare, come forma alternativa e concorrente alla riscossione coattiva tramite ruolo, la riscossione tramite ingiunzione di pagamento e pertanto si rende necessario approvare uno specifico regolamento.



Ritenuto pertanto di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione.

Precisato quanto segue:

- l'art. 1 –“Oggetto” – del regolamento precisa l'ambito di applicazione del regolamento stesso, specificando che il Comune può, per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, riscuotere coattivamente tramite ruolo o ingiunzione, qualsiasi credito comunale, indipendentemente dalla sua natura.
- l'art. 2 – “Recupero bonario” – del regolamento prevede, prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento, la notifica di un atto di sollecito o di messa in mora, al fine di favorire quanto più possibile i pagamenti spontanei. Il comma 2 prevede, al fine di realizzare una più efficiente gestione dei crediti, che il responsabile dell'entrata deve provvedere a sollecitare il pagamento dei crediti insoluti non oltre l'anno successivo a quello in cui il credito doveva essere corrisposto.
- l'art. 3 – “Ingiunzione di pagamento” – dettaglia la procedura relativa all'ingiunzione di pagamento. Nell'articolo non si riporta quanto già prescritto dalla normativa primaria, e non derogabile dal regolamento. L'articolo, quindi, riempie, gli spazi lasciati alla potestà regolamentare. Il comma 3 specifica gli ulteriori costi posti a carico del debitore. In particolare, oltre a porre a carico del debitore le spese di notifica e gli interessi, viene richiesto anche il rimborso forfettario delle spese sostenute per la riscossione coattiva. È previsto un onere pari: al 10% per crediti fino a 1.000 euro; all'8% per crediti tra 1.001 e 5.000 euro; al 6% per crediti tra 5.001 e 10.000 euro; al 5% per crediti oltre 10.000 euro. Le percentuali indicate sono ridotte alla metà nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa. Gli oneri previsti sono inferiori a quelli oggi applicati da Equitalia, la quale pone a carico del contribuente un aggio del 10%, con quota a carico del contribuente pari al 51% nel caso di pagamento nel termine previsto per l'impugnazione della cartella stessa. Pertanto, ad esempio, il pagamento effettuato nei termini di una cartella relativa ad un importo di 20 mila euro, comporterebbe un aggravio di costi per il contribuente pari a 1.020,00 euro con Equitalia, mentre con l'ingiunzione di pagamento sarebbe pari a 500 euro.

Si ritiene anche di precisare che il Comune ha la potestà di richiedere il rimborso delle spese sostenute per la riscossione e ciò lo si desume chiaramente dall'art. 10, comma 1, lett. c) della legge n. 23 del 2014 dove è disposto, per la riscossione coattiva con ingiunzione di pagamento, “l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro”. Nel regolamento comunale si propone una misura inferiore a quella prevista dall'art. 17 citato, che è oggi pari al 10% del credito, e comunque si è fatto riferimento al parametro del costo sostenuto dal Comune. Si consideri ulteriormente, che la gara indetta da Interecenter per la riscossione coattiva prevede un costo per il Comune, Iva compresa, pari a 9,272%.

Il comma 4 prevede la possibilità di rideterminare i costi da porre a carico del contribuente, posto che si è utilizzato come parametro di riferimento il costo sostenuto dal Comune per l'effettuazione dell'attività di riscossione.

Il comma 5 precisa che con un'unica ingiunzione di pagamento può essere chiesto al medesimo debitore il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune, indipendentemente dalla loro natura e ciò per evidenti ragioni di efficienza dell'azione amministrativa.

Il comma 8 stabilisce l'importo minimo dell'ingiunzione, prevedendo che non si procede alla notifica della stessa per importi inferiori a 17 euro.



- l'art. 4 – “Azioni cautelari ed esecutive” – prevede, in caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa primaria. Il comma 3 pone a carico del debitore le ulteriori spese sostenute dal Comune nella misura massima stabilita dal DM 21 aprile 2000, ovvero nella stessa misura massima oggi prevista per Equitalia.
- l'art. 5 – “Rateizzazione” – prevede la possibilità di disporre la rateizzazione dell'ingiunzione di pagamento, secondo importi e tempi stabiliti direttamente nel regolamento.
- l'art. 6 – “Discarico per crediti inesigibili” – prevede l'obbligo di comunicazione al Servizio Finanziario e all'eventuale servizio competente della singola entrata del Comune l'elenco delle ingiunzioni ritenute inesigibili o riferite a soggetti per i quali sono in corso procedure concorsuali, al fine di avere imputazioni di bilancio veritiere, in ordine alla possibilità effettiva di riscuotere il credito comunale.
- l'art. 7 – “Disposizioni finali” – dispone in merito all'entrata in vigore del regolamento, che essendo adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, entra in vigore dal 1° gennaio 2015;

Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22/05/2015;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Pianificazione, Programmazione, Contabilità Economica e Controllo in data 25/05/2015;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, in calce al presente atto;

DELIBERA

A) di approvare l'allegato Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate Comunali;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;

C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Il Direttore dell'Area
Servizi Finanziari
F.to (COVILI FABRIZIO)

Pavullo nel Frignano, 22/05/2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Il Direttore dell'Area
Servizi Finanziari
F.to (COVILI FABRIZIO)

Pavullo nel Frignano, 22/05/2015

Assessore Proponente
F.to ISEPPI STEFANO



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RICCI MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pavullo li, 04/06/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Claudio Bonucchi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Giovanelli

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Pavullo li, 04/06/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giampaolo Giovanelli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

-che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____15/06/2015 _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

[X]è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Pavullo li

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla deliberazione
di C.C. n. 25 del 28/05/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Giampaolo Giovanelli)

E' copia conforme all'originale
dell'allegato alla deliberazione
di C.C. n. 25 del 28/05/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giampaolo Giovanelli)

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 28/05/2015

INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	3
Art. 2 - Recupero bonario _____	3
Art. 3- Ingiunzione di pagamento _____	3
Art. 4 – Azioni cautelari ed esecutive _____	4
Art. 5-Rateizzazione_____	5
Art. 6- Discarico per crediti inesigibili _____	5
Art. 7- Disposizioni finali _____	5

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.
2. La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie dell'Ente è assicurata dal competente servizio del Comune anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, notifica, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica .
2. Al fine di evitare la prescrizione dei crediti comunali e per garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva ogni Responsabile del credito comunale provvede a sollecitare/intimare il pagamento non oltre l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando che l'attività di sollecito/intimazione potrà essere svolta nel rispetto dei diversi termini stabiliti da normative speciali, ivi comprese quelle relative alle tasse ed imposte comunali.

Art. 3- Ingiunzione di pagamento

1. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 2, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile della riscossione coattiva procede all'attivazione delle forme di riscossione coattiva di cui al precedente articolo 1.

2. Nel caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dal Responsabile della riscossione coattiva, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
3. Con l'ingiunzione di pagamento è chiesto al debitore oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche dei seguenti ulteriori oneri:
 - a) le spese di notifica dell'ingiunzione;
 - b) gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali, salva l'applicazione degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari;
 - c) le spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva, quantificate forfettariamente, in misura pari:
 - I) al 10 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito fino ad euro 1.000,00;
 - II) all'8 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo compreso tra 1.001,00 fino ad euro 5.000,00;
 - III) al 6 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo compreso tra 5.001 fino ad euro 10.000,00;
 - IV) al 5 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo superiore ad euro 10.000,00.
4. Le spese amministrative di cui al precedente comma 3, lettera c), possono essere rideterminate dalla Giunta Comunale per tener conto delle effettive spese sostenute dal Comune per la gestione della riscossione coattiva.
5. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
6. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
7. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.
8. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 17,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto e le spese di notifica.

Art. 4 – Azioni cautelari ed esecutive

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa.
2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
3. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.
4. In caso di attivazione delle procedure cautelari ed esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

Art. 5-Rateizzazione

1. Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
 - a) fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - h) da euro 20.000,01 a euro 30.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
 - i) da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a sessanta rate mensili;
 - j) oltre 50.000,00: fino a settantadue rate mensili.

Al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, il Responsabile della riscossione coattiva richiederà documentazione idonea a comprovare lo stato patrimoniale ed economico del soggetto debitore. Tale documentazione sarà individuata con successivo provvedimento di tipo organizzativo da parte dell'organo competente.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
3. La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
5. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.
6. Su richiesta del debitore il Responsabile della riscossione coattiva, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

Art. 6- Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente al Servizio Finanziario e all'eventuale servizio competente della singola entrata del Comune l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali.

Art. 7- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.